

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod. e int., "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare l'art. 30;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "codice dell'amministrazione digitale";
- VISTA** la Legge Regionale del 10 dicembre 2011, n. 34, Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria;
- VISTA** la Convenzione prot. 9499 del 6 aprile 2016, sottoscritta tra la Regione Calabria e l'Unical, disciplinante i rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell'Università della Calabria;
- VISTA** la Legge 30 marzo 1971 n. 118, art.30;
- VISTO** il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, art.18 c.8 e art. 9;
- VISTO** il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari;
- VISTO** il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e succ. mod. e int.;
- VISTO** il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); e l'art. 2-sexies del D.L. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016;
- VISTO** il D.M. MIUR 29 dicembre 2014 n. 976, Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti ed in particolare l'art. 3 **comma 3**, "**Aree disciplinari di particolare interesse comunitario e Piano lauree scientifiche**";
- VISTA** la Legge 30 luglio 2002 n°189 art.26 che regola l'accesso ai corsi delle università per gli studenti internazionali;
- VISTA** la Legge di Bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n.232 Articolo 1, commi 1-339;
- VISTO** il D.M. MIUR 06 giugno 2017 n.1455, Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- VISTO** il D.R. n. 765 del 30/06/2016 con il quale è stata determinata la Tassa per il diritto allo studio per gli studenti dell'Università della Calabria per l'a.a. 2016/2017;
- TENUTO CONTO** delle osservazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti nella seduta 5 luglio 2017;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2017;



UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea

RITENUTO

necessario e urgente procedere alla pubblicazione delle DISPOSIZIONI RELATIVE A TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI ED ESONERI A.A. 2017/2018.

DECRETA

DISPOSIZIONI RELATIVE A TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI ED ESONERI A.A. 2017/18

Art.1 Premessa

Lo studente che si iscrive all'Università della Calabria versa un contributo annuale per i servizi didattici, contribuendo ai costi per la didattica e per i servizi in misura proporzionale alla capacità economica del proprio nucleo familiare.

L'iscrizione ad un anno accademico determina l'impossibilità di iscriversi per lo stesso anno accademico ad un altro corso di studi (cfr. art.9).

Il contributo annuale a carico degli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della L. 11.12.2016, n. 232, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

Lo studente non in regola con i pagamenti di tasse e/o servizi fruiti non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire di servizi, né ottenere il rilascio di certificati o titoli.

Art.2 Definizioni

Nel presente documento saranno utilizzati i seguenti acronimi

DSU	= Tassa regionale per il diritto allo studio
CA	= Contributo Annuale onnicomprensivo
ISEEDSU	= Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario 2017, rilasciato dall'INPS.

Art. 3 Composizione della contribuzione

La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

- a) **Imposta di bollo**
€ 16,00 dovuta dalla totalità degli studenti
L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
- b) **Assicurazione**
€0,50 dovuta dalla totalità degli studenti
- c) **Tassa regionale per il diritto allo studio (DSU)**
La tassa per il diritto allo studio (DSU), di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2017/2018 è determinata in funzione della condizione di reddito dello studente misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEDSU);
- d) **Contributo onnicomprensivo annuale (CA)**
Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art.1 del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEEDSU (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n.159 del 05.12.2013), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto, secondo i commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art.8 del presente regolamento.



Art.4 Rate e scadenze

1. PRIMA RATA ISCRIZIONE

Scadenza: 08/09/2017

Importo: € 16,50

così determinato, indipendentemente dalla condizione economica dello studente:

bollo €16,00

assicurazione € 0,50

2. SECONDA RATA

Scadenza: 30/11/2017

Importo: DSU (se dovuta) + 1/3 del CA

Se non disponibile l'attestazione ISEEDSU 2017, la rata sarà calcolata sull'importo massimo. Si procederà ad eventuale conguaglio in caso di ricalcolo, per come previsto all'art.7.

3. TERZA RATA

Scadenza: 28/02/2018

Importo: 1/3 del CA

4. QUARTA RATA

Scadenza: 31/05/2018

Importo: 1/3 del CA ed eventuali conguagli

Art.5 Importi

DSU

La tassa per il diritto allo studio (DSU), di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2017/2018 è determinata dalla seguente modulazione che tiene conto della condizione di reddito dello studente misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEDSU):

- Euro 140,00 per ISEEDSU non superiore ad € 23.000,00;
- Euro 160,00 per ISEEDSU compreso tra € 23.000,01 ed € 45.999,99
- Euro 200,00 per ISEEDSU pari o superiore ad € 46.000,00;



CA

L'importo della CA è così determinato:

ISEEDSU	Studenti in corso e primo anno fuori corso		Studenti oltre il primo anno fuori corso	
	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU
	A	B	C	D
ISEEDSU ≤ 15.000	0	F (ISEEDSU)	0,072 × (ISEEDSU-13.000), con valore minimo 200	1,07 × F (ISEEDSU), fino al valore massimo 2.250
15.000 < ISEEDSU ≤ 30.000	0,07 × (ISEEDSU-13.000)			
ISEEDSU > 30.000	F (ISEEDSU), fino al valore massimo 2.000	1,02 × F (ISEEDSU), fino al valore massimo 2.150	1,025 × F (ISEEDSU), fino al valore massimo 2.200	

con $F(\text{ISEEDSU}) = 230 + 602,70202 * (2,718281^{(0,000032 * \text{ISEEDSU})} - 1)$

e con le fasce **A**, **B**, **C** e **D** così determinate:

A = Studente iscritto al primo anno accademico; oppure Studente iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo anno fuori corso, che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

B = Studente iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

C = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

D = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma

Tabella di riferimento con gli importi per fasce di reddito disponibile nell'Allegato 2.

Art.6 Modalità di pagamento

Il pagamento della prima rata essere effettuato esclusivamente utilizzando la procedura on-line disponibile nell'area personale dello studente sul sistema informatico ESSE3.¹

Per tutte le altre rate l'unica modalità di pagamento prevista è il MAV, eventuali modalità di pagamento che dovessero essere implementate successivamente saranno rese disponibili sulle piattaforme web.

¹ I candidati che non abbiano possibilità di pagare con le modalità indicate sul sito possono scrivere all'indirizzo ammissione@unicall.it per ottenere assistenza ed individuare possibili soluzioni alternative.



Art.7 Determinazione del reddito

Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata dall'ISEEDSU.

L'Attestazione relativa all'ISEEDSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta dello studente o per il tramite di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'**indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario**.

L'Università acquisirà direttamente in data 28/08/2017 dalla banca dati INPS i dati relativi all'ISEEDSU; pertanto lo studente è tenuto a richiedere il rilascio dell'attestazione come sopra descritto con congruo anticipo; con tali dati l'Università procederà al calcolo degli importi dovuti rispettivamente per il DSU e per il CA.

Qualora lo studente non presenti richiesta all'INPS per il rilascio dell'attestazione dell'ISEEDSU in maniera da consentire all'Università di scaricare i dati dalla banca dati INPS entro il 28/08/2017, lo stesso sarà assoggettato al pagamento del valore massimo della DSU e del CA.

L'Università non richiederà allo studente alcuna autocertificazione dei redditi e del patrimonio, né la presentazione di documenti attestanti la situazione economica e patrimoniale.

Lo studente potrà in date successive richiedere il ricalcolo del CA in base al proprio reddito, assoggettandosi al pagamento della sovrattassa di € 50,00 per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza fissata al 28/08/2017.

Considerato che dal 15/01/2018 non sarà più possibile ottenere l'attestazione 2017, si potrà richiedere il calcolo del proprio CA sulla base dell'attestazione ISEEDSU 2018, assoggettandosi al pagamento di euro 400,00 e della sovrattassa di € 50,00 per ogni mese o frazione di mese successivo al 31 gennaio 2018, fino alla data improrogabile del 31/03/2018.

In caso di immatricolazioni successive al 15/1/2018, SOLO in assenza di attestazione ISEEDSU 2017, saranno accettate attestazioni ISEEDSU 2018. Gli studenti che produrranno attestazioni ISEEDSU 2018 rilasciate dopo un mese dalla data di immatricolazione, saranno tenuti al pagamento della sovrattassa di € 50,00 per ogni mese o frazione di mese successivo fino alla data improrogabile del 31/03/2018.

Rimane sempre valida la facoltà di non presentare richiesta all'INPS per il rilascio dell'attestazione dell'ISEEDSU, in tal caso si assoggetterà volontariamente al pagamento del valore massimo del Contributo Annuale.

Art.8 Esoneri e riduzioni

Esoneri e riduzioni non sono cumulabili.

8.1 È esonerato totalmente dal pagamento del CA lo studente che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartiene ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEDSU), valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia inferiore o uguale a **15.000 euro**;
- b) è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla **durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;



- c) nel caso di iscrizione al **secondo anno** accademico, ha conseguito **almeno 10 crediti** formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad **anni successivi**, ha conseguito **almeno 25 CFU** nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli **studenti iscritti al primo anno** accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEEDSU.

- 8.2 È esonerato totalmente** dal pagamento del **CA e della DSU** lo studente idoneo (beneficiario o non beneficiario) alla borsa di studio.

Lo studente risultato idoneo, beneficiario e non beneficiario, al concorso per la borsa di studio del Centro Residenziale paga il 50% del CA dovuto, se si laurea nel secondo semestre del primo anno successivo alla durata legale del corso di studio.

- 8.3 È esonerato totalmente** dal pagamento del **CA e della DSU** lo studente che rientra nelle fattispecie considerate:

- dall'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012: (vedi allegato 1)
- dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118, (vedi allegato 1) che appartiene a famiglia di disagiata condizione economica con ISEEDSU pari a quella prevista per l'accesso alla borsa di studio del Centro Residenziale.

- 8.4 È esonerato** dal pagamento della quarta rata lo studente vincitore di medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari nel corso dell'anno accademico 2017/18

- 8.5 È esonerato dal pagamento della DSU e del 50% del CA lo studente con disabilità compresa tra il 40% e il 65%**, tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari al numero di anni della durata legale del corso di studi +1

- 8.6 Esonero per nucleo familiare:** i componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l'a.a. 2017/2018 all'Università della Calabria hanno diritto ad una riduzione del 20% del CA, per ogni componente del nucleo, solo nel caso in cui nessun componente del nucleo usufruisca di altri benefici.

A tale beneficio si accede su richiesta dell'interessato.

- 8.7 Studente iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca:**
Paga assicurazione e DSU.

Art.9 Rinuncia agli studi

Lo studente che presenta domanda di rinuncia agli studi deve essere in regola col pagamento delle tasse;

se l'ultimo anno di iscrizione è l'a.a. 2017/2018 paga:

- la seconda rata, indipendentemente dalla data della rinuncia
- le rate successive se scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia
- 1/12 della CA per ogni mese o frazione di mese successivi all'ultima rata scaduta
- euro 100,00 di tassa per presentazione rinuncia

se l'ultimo anno di iscrizione è precedente al 2013/2014 paga:

- euro 120,00 a copertura della seconda rata, se dovuta
- euro 100,00 di tassa per presentazione rinuncia



Per gli altri anni accademici paga:

- se in quell'a.a. non ha compiuto atti di carriera l'importo è pari a alla sola tassa di rinuncia (euro 100,00)
- se ha compiuto atti di carriera l'importo è pari alla seconda rata + euro 100,00 di tassa di rinuncia

Art.10 Conseguimento titolo

Lo studente che è nelle condizioni di conseguire il titolo nell'a.a. 2016/17 non deve iscriversi all'a.a. 2017/18.

Le condizioni per conseguire il titolo nell'a.a. 2016/17 sono:

- aver terminato gli esami in una delle sessioni dell'a.a. 2016/17
- laurearsi entro il 30 aprile 2018.

Lo studente che consegue il titolo nell'a.a. 2017/2018 deve essere in regola col pagamento delle tasse, versando tutto l'importo dovuto per l'a.a. 2017/2018.

Art.11 Sospensione temporanea degli studi

Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per effettuare l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), a una scuola Allievi dell'Arma o per gravi patologie debitamente certificate.

Lo studente non può effettuare, negli anni accademici di sospensione degli studi, alcun atto di carriera relativo al percorso formativo per il quale si è chiesta la sospensione.

È esonerato dal pagamento di €100,00.

Art.12 Interruzione programmata

Lo studente può richiedere un'interruzione programmata degli studi pagando 100,00 per ogni anno accademico. L'interruzione può essere richiesta, al più per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più lunghi della durata del corso degli studi. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2017. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione della tassa di 100,00 ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato. È esonerato dal pagamento di 100,00 lo studente che chiede la sospensione temporanea degli studi per effettuare l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un corso di master o a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), a una scuola Allievi dell'Arma o per gravi patologie debitamente certificate.

Lo studente che beneficia delle suddette disposizioni non può effettuare, negli anni accademici di interruzione o sospensione degli studi, alcun atto di carriera.

Art.13 Ricognizione

Paga € 120,00 per ogni anno di mancata iscrizione lo studente che intende ricongiungere la carriera ed iscriversi all'a.a. 2017/2018, dopo un periodo di interruzione non programmata degli studi di almeno un anno accademico, senza aver compiuto nessun atto di carriera.

La prima rata versata per un anno accademico, precedente al 2017/2018, in cui non si è compiuto alcun atto di carriera, vale come tassa di ricognizione per quell'a.a.



Art.14 Trasferimento in uscita

Lo studente che si trasferisce presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse.

Paga:

- la seconda rata, indipendentemente dalla data del trasferimento;
- le rate successive se scadute alla data di presentazione della domanda di trasferimento;
- 1/12 della CA per ogni mese o frazione di mese successivi all'ultima rata scaduta.

A tale importo si somma l'importo di euro 100,00 come tassa di trasferimento.

Art.15 Iscrizione ai corsi singoli

Per l'iscrizione ai corsi singoli il costo è di euro 15 per ogni CFU; per gli studenti di cui all'art 8.3 si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

Art.16 Studente internazionale

Lo studente internazionale non idoneo alla borsa di studio paga:

- se indicato, quanto previsto dalla convenzione;
- negli altri casi € **700,00**, a titolo di contributo unico, da corrispondere in una prima rata pari a € **370,00, con scadenza 30/11/2017** ed una seconda pari a € **330,00, con scadenza 31/05/2018**, è fatta salva la possibilità di certificare il reddito per come dettagliato nell'allegato 3 e di richiedere il calcolo per come previsto all'art.5.

Paga solo € 16,50 lo studente internazionale beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Art.17 Iscrizione a tempo parziale

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della compilazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi al primo, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla verifica dell'offerta di un percorso formativo specifico del corso di studi scelto.

Lo studente a tempo parziale è tenuto a pagare:

- **Imposta di bollo**
- **Assicurazione**
- **Tassa regionale per il diritto allo studio (DSU)**
- **Contributo onnicomprensivo annuale (CA) nella misura del 50%**

Art.18 Scelta su corso di studio

Il candidato che risulta vincitore su più corsi di studio, su diversi bandi di ammissione, che abbia già effettuato l'immatricolazione su uno di questi, può richiedere di immatricolarsi sull'altro, senza effettuare rinuncia agli studi né pagare nuovamente la prima rata delle tasse.



Art.19 Importi per studenti fuori corso

Si intende per studente fuori corso lo studente che amministrativamente risulta essere iscritto come "fuori corso" indipendentemente dal numero di anni dal quale è iscritto al sistema universitario. L'importo da corrispondere, in funzione del numero di anni di fuori corso, è specificato all'art.5

Art.20 Calcolo tassa di mora

Il pagamento effettuato in ritardo determina una **tassa di mora** pari a:

5% di CA fino a 30 giorno di ritardata pagamento, 10% da 30 a 60 giorni, 15% oltre i 60 giorni

Art.21 Prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente

Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette alle seguenti disposizioni

DESCRIZIONE	IMPORTI in Euro
Tassa di ricognizione per ogni anno di mancata iscrizione	120,00
Tassa di rilascio pergamena di laurea	50,00 comprensiva di bollo
Tassa di rilascio pergamena di dottorato	50,00 comprensiva di bollo
Tassa duplicato tesserino universitario	6,00
Tassa di trasferimento verso altre università	100,00
Tassa di rinuncia	100,00
Tassa di interruzione programmata	100,00
Tassa di passaggio tra corsi di studio interni all'ateneo (Anche nell'ambito dello stesso dipartimento)	50,00
Bollo su istanze	16,00

Art.22 Rimborsi

Ha diritto al rimborso, dietro presentazione di apposita istanza, lo studente:

- che consegue il titolo di studio entro il 31 ottobre 2018, in un numero di anni pari a quelli previsti nel piano di studio ufficiale, per un importo pari alla CA. Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera;
- in regola con la carriera che acquisisce entro il 31 ottobre 2018 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studio, ad eccezione della prova finale, per un importo pari al 50% della CA. Il beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera;

Ha diritto al rimborso d'ufficio, secondo le modalità previste dal DM 29 dicembre 2014 n.976, lo studente che:

- iscritto al secondo anno, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-34 (Scienze Geologiche), L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-7 (Ingegneria civile e ambientale) ha acquisito almeno 30 CFU.

Tale beneficio è subordinato all'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.



Art.23 Verifiche

L'Università si riserva di verificare i dati prodotti in autocertificazione.

Art.24 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Gianfranca RUSSO, responsabile dell'UOC Servizi Didattici e Formazione Post-laurea, servizididattici@unical.it

La graduazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza).

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196. (Appendice A - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30.6.03 n. 196 - "codice in materia di dati personali").

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)



APPENDICE A

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.

Finalità di trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Gli eventuali dati personali sensibili e/o giudiziari saranno trattati in conformità del D.Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Università della Calabria. Il trattamento dei "dati sensibili" avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il conferimento di alcuni dati personali comuni (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Titolare del trattamento dei dati

Università della Calabria.

Responsabile del trattamento dei dati

Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea dell'Università della Calabria.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali ed altri diritti così come previsto dall'**art. 7 del d.lgs. 196/2003**.

Per i minori: i genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo <http://www.unical.it/privacy>



ALLEGATO n.1

Art. 9 D.Lgs. 29/03/2012 n. 68

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.



UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118

(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.



ALLEGATO n.2

ISEE	Studenti in corso e primo anno fuori corso		Studenti oltre il primo anno fuori corso	
	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU
	A	B	C	D
€ 0	€ 0	€ 230	€ 200	€ 246
€ 1.000	€ 0	€ 250	€ 200	€ 267
€ 2.000	€ 0	€ 270	€ 200	€ 289
€ 3.000	€ 0	€ 291	€ 200	€ 311
€ 4.000	€ 0	€ 312	€ 200	€ 334
€ 5.000	€ 0	€ 335	€ 200	€ 358
€ 6.000	€ 0	€ 358	€ 200	€ 383
da € 7.000 a #####	€ 0	€ 381	€ 200	€ 408
da € 8.000 a #####	€ 0	€ 406	€ 200	€ 434
da € 9.000 a #####	€ 0	€ 431	€ 200	€ 461
da € 10.000 a #####	€ 0	€ 457	€ 200	€ 489
da € 11.000 a #####	€ 0	€ 484	€ 200	€ 518
da € 12.000 a #####	€ 0	€ 512	€ 200	€ 548
da € 13.000 a #####	€ 0	€ 541	€ 200	€ 579
€ 14.000	€ 0	€ 571	€ 200	€ 611
da € 15.000 a #####	€ 0	€ 601	€ 200	€ 643
da € 16.000 a #####	€ 210	€ 633	€ 216	€ 677
da € 17.000 a #####	€ 280	€ 666	€ 288	€ 712
€ 18.000	€ 350	€ 699	€ 360	€ 748
da € 19.000 a #####	€ 420	€ 734	€ 432	€ 786
da € 20.000 a #####	€ 490	€ 770	€ 504	€ 824
da € 21.000 a #####	€ 560	€ 807	€ 576	€ 864
da € 22.000 a #####	€ 630	€ 846	€ 648	€ 905
€ 23.000	€ 700	€ 885	€ 720	€ 947
da € 24.000 a #####	€ 770	€ 926	€ 792	€ 991
da € 25.000 a #####	€ 840	€ 969	€ 864	€ 1.036



UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea

€ 26.000	€ 910	€ 1.012	€ 936	€ 1.083
€ 27.000	€ 980	€ 1.057	€ 1.008	€ 1.131
€ 28.000	€ 1.050	€ 1.104	€ 1.080	€ 1.181
€ 29.000	€ 1.120	€ 1.152	€ 1.152	€ 1.232
€ 30.000	€ 1.190	€ 1.201	€ 1.224	€ 1.285
€ 31.000	€ 1.253	€ 1.278	€ 1.284	€ 1.340
€ 32.000	€ 1.305	€ 1.332	€ 1.338	€ 1.397
€ 33.000	€ 1.360	€ 1.387	€ 1.394	€ 1.455
€ 34.000	€ 1.416	€ 1.445	€ 1.452	€ 1.515
€ 35.000	€ 1.474	€ 1.504	€ 1.511	€ 1.578
€ 36.000	€ 1.535	€ 1.565	€ 1.573	€ 1.642
€ 37.000	€ 1.597	€ 1.629	€ 1.636	€ 1.708
€ 38.000	€ 1.661	€ 1.694	€ 1.702	€ 1.777
€ 39.000	€ 1.727	€ 1.761	€ 1.770	€ 1.848
€ 40.000	€ 1.795	€ 1.831	€ 1.840	€ 1.921
€ 41.000	€ 1.865	€ 1.903	€ 1.912	€ 1.996
da € 42.000 a #####	€ 1.938	€ 1.977	€ 1.987	€ 2.074
da € 43.000 a #####	€ 2.000	€ 2.054	€ 2.064	€ 2.154
da € 44.000 a #####	€ 2.000	€ 2.133	€ 2.143	€ 2.237
€ 45.000	€ 2.000	€ 2.150	€ 2.200	€ 2.250
€ 46.000 e oltre	€ 2.000	€ 2.150	€ 2.200	€ 2.250



ALLEGATO n.3

Art. 8 comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

I documenti da presentare al CAF sono i seguenti:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare inclusi anche i soggetti residenti all'estero;
- reddito dell'anno solare 2015 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2015; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2015, non abbiano percepito reddito nell'anno 2015, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2016 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l'indicazione dei metri quadrati (il patrimonio immobiliare è valutato sul valore convenzionale di €. 500 a mq.) o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2015;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2016 dalla famiglia (espresso in conto correnti, assicurazioni, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata.